



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 30

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica dei "Criteri e modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi da concedere ai soggetti del terzo settore, aventi finalità coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati", approvati con deliberazione n. 1852 di data 05 ottobre 2018.

Il giorno **21 Gennaio 2022** ad ore **08:12** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento", prevede "Ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, la Provincia e gli enti locali possono concedere, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato".

Vista la deliberazione n. 1852 di data 5 ottobre 2018 con la quale la Giunta provinciale ha approvato i "Criteri e modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi da concedere ai soggetti del terzo settore, aventi finalità coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati".

Considerata la necessità di intervenire in modifica della disciplina con riguardo in particolare:

- a) ai casi di non cumulabilità con altri finanziamenti pubblici;
- b) al passaggio relativo alla valutazione della collaborazione con altri enti;
- c) al passaggio relativo all'ammontare minimo del contributo da concedere;
- d) alla modalità di calcolo del contributo definitivo a seguito della rendicontazione, correggendo un refuso.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi provinciali citate in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare per le motivazioni esposte in premessa, i "Criteri e modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi da concedere ai soggetti del terzo settore, aventi finalità coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati" che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1852 di data 05 ottobre 2018 quale allegato "A" nel seguente modo:
  - a) di sostituire nel primo capoverso del punto 1 dei Criteri le parole "non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali" con le seguenti "non finanziate da altri soggetti pubblici";

- b) di eliminare l'ultimo capoverso del punto 1 dei Criteri;
  - c) di sostituire il testo dell'ultimo alinea della lettera e) del punto 2 dei Criteri con il seguente testo "elenco delle attività svolte nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, in collaborazione con enti pubblici e/o privati finalizzate a promuovere attività in risposta ai bisogni e alle finalità di promozione sociale dei propri associati.";
  - d) di aggiungere dopo la lettera i) del punto 3 dei Criteri la seguente lettera "j) spese già finanziate da altri soggetti pubblici.";
  - e) di eliminare al punto 4 dei criteri il seguente paragrafo "Per le domande presentate nel 2019 e nel 2020, le riduzioni previste dal presente alinea si applicano con riferimento al bilancio consuntivo ovvero al rendiconto delle spese sostenute presentate, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 12 luglio 1991, n14, rispettivamente per gli anni di finanziamento 2017 e 2018";
  - f) di sostituire, al punto 4 dei criteri, il seguente paragrafo "Sono esclusi contributi che risultano inferiori a € 1.000,00" con il seguente paragrafo "Sono esclusi contributi che risultano inferiori a € 100,00";
  - g) di sostituire, al secondo capoverso del punto 5 dei Criteri le parole "risultante dal bilancio di previsione" con le parole "risultante dalla rendicontazione.";
- 2) di riapprovare i "Criteri e modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi da concedere ai soggetti del terzo settore, aventi finalità coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati", così come modificati alla luce di quanto disposto dal precedente punto, e che formano parte integrante sostanziale del presente provvedimento quale allegato "A".
- 3) di stabilire che i Criteri di cui al punto 2) sostituiscono integralmente quelli approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1852 di data 5 ottobre 2018.

Adunanza chiusa ad ore 10:27

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato "A"

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## Allegato "A"

**Criteri e modalità per la determinazione e l'erogazione dei contributi da concedere ai soggetti del terzo settore, aventi finalità coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 37 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati.**

### 1. ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRIBUTO E SOGGETTI BENEFICIARI.

La presente disciplina è emanata in attuazione dell'art. 37 della Legge Provinciale 27 luglio 2007, n° 13 concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento", e si riferisce ai soggetti indicati alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della medesima legge che effettuano, nell'ambito del territorio provinciale e con almeno una sede operativa ivi presente, attività d'interesse sociale complementari o integrative degli interventi previsti dalla medesima legge, non finanziate da altri soggetti pubblici, a favore di specifiche tipologie di soggetti, per sostenere attività di promozione sociale e tutela degli associati finalizzate a promuovere:

- a) attività di informazione e sostegno degli associati;
- b) attività di promozione e di sensibilizzazione da realizzarsi anche attraverso la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni;
- c) il collegamento con enti pubblici e privati finalizzato a sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni degli associati.

### 2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, NONCHE' DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

Le organizzazioni private interessate possono presentare apposita domanda in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio di ciascun anno, con una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta al Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali;
- b) consegna diretta presso i vari Sportelli di assistenza e di informazione decentrati sul territorio provinciale;
- c) spedizione mediante plico postale raccomandato. In questo caso la domanda si intende utilmente presentata se consegnata all'ufficio postale entro i termini previsti;
- d) inoltro tramite posta elettronica nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it).

Le domande presentate mantengono la loro validità esclusivamente per l'anno in cui sono state consegnate.

Le domande, presentate dal legale rappresentante dell'organizzazione o da chi risulta dotato dei poteri di rappresentanza dell'organizzazione medesima per i rapporti con la pubblica amministrazione, devono essere redatte secondo il modello che sarà approvato con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali, reperibile sul sito istituzionale della Provincia, nonché all'indirizzo [www.trentinosociale.it](http://www.trentinosociale.it), e contenere:

- l'oggetto della richiesta;
- i dati identificativi del richiedente e dell'organizzazione rappresentata.

Contestualmente alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve

essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- b) bilancio di previsione analitico redatto in termini di competenza;
- c) descrizione analitica delle entrate e delle spese previste nel bilancio di previsione;
- d) relazione programmatica sull'attività da svolgere;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
  - la data di costituzione dell'organizzazione;
  - numero di soci residenti, al momento della presentazione della domanda di contributo, nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità, compreso quello previsto per il Comune di Trento con gli altri comuni tra loro contermini, di cui all'art. 11, comma 2), lettera a) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
  - Comunità di Valle o Territorio Val d'Adige di espletamento delle attività nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
  - elenco delle attività svolte nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, in collaborazione con enti pubblici e/o privati finalizzate a promuovere attività in risposta ai bisogni e alle finalità di promozione sociale dei propri associati.

La documentazione di cui al punto a) viene richiesta solo in sede di presentazione della prima domanda di contributo e qualora vengano apportate delle modifiche allo statuto.

### 3. DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI.

Sono ritenute ammissibili tutte le spese indicate nel bilancio di previsione analitico redatto in termini di competenza, presentato unitamente alla domanda, attinenti la sede dell'organizzazione e la relativa attività, ad esclusione di:

- a) spese per acquisti di attrezzature con valore superiore a Euro 516,00=;
- b) spese per interessi passivi (se non riferiti a prestiti accesi per rimborsi alla PAT);
- c) spese per consulenze;
- d) spese per abbonamenti a giornali e riviste salvo, nel limite massimo di € 200,00 annuo, abbonamenti a riviste specifiche in relazione all'attività dell'istituzione;
- e) spese di rappresentanza (pranzi o cene sociali, acquisto di omaggi, spese per pubblicità, ecc.);
- f) le spese per quote associative ad organismi nazionali;
- g) indennità di carica e gettoni presenza agli amministratori;
- h) ammortamenti;
- i) l'eventuale ammontare dell'IVA che può essere posta in detrazione;
- j) spese già finanziate da altri soggetti pubblici.

Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

Le spese relative alla telefonia mobile sono ammesse limitatamente ad una utenza.

Qualora la sede operativa dell'organizzazione coincide con la residenza di uno dei soci, le spese condominiali e per l'affitto sono ammesse nella misura massima del 10 per cento.

Il Servizio provinciale competente valuta se le spese preventivate rispettino il principio della sobrietà e dell'effettiva necessità delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi di promozione sociale e tutela degli associati.

#### 4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONCESSIONE DELLO STESSO

La misura delle agevolazioni, nell'importo massimo di € 50.000,00, verrà determinata con riferimento alle spese ammissibili ed in relazione alle risorse complessivamente disponibili, tenuto conto delle modalità di calcolo di seguito fissate.

Si attribuisce un punteggio a ciascuna delle seguenti caratteristiche:

- Anni interi trascorsi dalla data di costituzione dell'organizzazione alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande:
  - 5 anni - n. 1 punto;
  - 10 anni - n. 3 punti;
  - oltre 10 anni - n. 5 punti.
  
- Numero di soci residenti in provincia di Trento al momento della presentazione della domanda di contributo:
  - fino a 30 soci - n. 1 punto
  - da 31 a 50 soci - n. 2 punti
  - da 51 a 100 soci - n. 3 punti
  - da 101 a 200 soci - n. 4 punti
  - oltre 200 soci - n. 5 punti
  
- Residenza dei soci al momento della presentazione della domanda di contributo in una o più Comunità e Territorio Val d'Adige:
  - in un'unica Comunità: n. 1 punto
  - in almeno due Comunità: n. 2 punti
  - in almeno tre Comunità: n. 3 punti
  - in almeno quattro Comunità: n. 4 punti
  - in almeno cinque Comunità: n. 5 punti
  - in almeno sei Comunità: n. 6 punti
  - in almeno sette Comunità: n. 7 punti
  - in almeno otto Comunità: n. 8 punti
  - in almeno nove Comunità: n. 9 punti
  - in più di nove Comunità: n. 10 punti
  
- Sede legale dell'organizzazione in provincia di Trento al momento della presentazione della domanda: n. 5 punti
  
- Luogo di espletamento delle attività nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di contributo con sedi in più territori:
  - unicamente presso la sede operativa: n. 0 punti; presso la sede operativa più una sede in altra Comunità o Territorio Val d'Adige: n. 4 punti;

- presso la sede operativa più due sedi in altra Comunità o Territorio Val d'Adige: n. 6 punti;
  - presso la sede operativa più tre sedi in altra Comunità o Territorio Val d'Adige: n. 8 punti;
  - presso la sede operativa più altre sedi (più di tre) in altra Comunità o Territorio Val d'Adige: n. 10 punti.
- Capacità di reperimento di ulteriori risorse finanziarie:
- entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare inferiore o pari al 10 per cento delle spese: n. 0 punti;
  - entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento delle spese: n. 4 punti;
  - entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare superiore al 20 per cento e fino al 30 per cento delle spese: n. 5 punti;
  - entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare superiore al 30 per cento e fino al 40 per cento delle spese: n. 6 punti;
  - entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare superiore al 40 per cento e fino al 50 per cento delle spese: n. 7 punti;
  - entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare superiore al 50 per cento e fino al 60 delle spese: n. 8 punti;
  - entrate proprie previste nel bilancio di previsione con ammontare superiore al 60 per cento delle spese: n. 9 punti.

Non sono considerate entrate proprie le assegnazioni da enti pubblici erogate per la finalità istituzionale dell'associazione.

- Qualora si preveda di svolgere iniziative in collaborazione con altri soggetti aventi finalità socio-assistenziali:
- in caso di una iniziativa prevista - n. 2 punti;
  - in caso di due iniziative previste - n. 4 punti;
  - in caso di più di due iniziative previste - n. 6 punti.
- Qualora il contributo concesso nel penultimo anno di finanziamento sia stato ridotto a seguito della presentazione del bilancio consuntivo ovvero del rendiconto delle spese sostenute:
- riduzione del contributo compreso fra il 10 per cento ed il 24 per cento rispetto a quello originariamente concesso: penalizzazione di n. 2 punti;
  - riduzione del contributo compreso fra il 25 per cento ed il 49 per cento rispetto a quello originariamente concesso: penalizzazione di n. 4 punti;
  - riduzione del contributo compreso fra il 50 per cento ed il 99 per cento rispetto a quello originariamente concesso: penalizzazione di n. 6 punti;
  - azzeramento del contributo rispetto a quello originariamente concesso: penalizzazione di n. 8 punti.

La percentuale di finanziamento corrisponde alla somma dei punteggi attribuiti.

Il contributo ipotetico complessivo è determinato moltiplicando la percentuale di finanziamento per la spesa ammissibile.

Resta inoltre inteso che l'ammontare del contributo non potrà essere superiore all'ammontare del disavanzo complessivo risultante dal bilancio di previsione. Per il calcolo del disavanzo si fa riferimento a tutte le entrate ad esclusione di quella derivante dal



contributo provinciale di cui alla presente disciplina, nonché a tutte le spese, comprese anche quelle non ammissibili.

Sono esclusi contributi che risultano inferiori a € 100,00.

Qualora gli stanziamenti non fossero sufficienti a garantire il finanziamento determinato tenuto conto delle modalità di conteggio sopra esposte, si effettuerà una riduzione del contributo di pari percentuale per tutti gli enti interessati.

Il Servizio competente in materia di politiche sociali provvede a valutare tutte le domande pervenute, individuando gli aventi diritto, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili.

Ad istruttoria conclusa, il Dirigente del medesimo Servizio, provvede quindi a concedere i contributi agli aventi diritto, sulla scorta del punteggio assegnato a ciascun potenziale beneficiario, nel termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

## 5. MODALITÀ DI EROGAZIONE.

L'erogazione del contributo concesso viene effettuata con le seguenti modalità:

- l'80% del contributo, in via anticipata, a seguito dell'esecutività del provvedimento di concessione;
- il saldo a presentazione della documentazione individuata all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, e s.m., da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno pena la revoca dello stesso. Può essere presentata domanda motivata di proroga fino a un massimo di 90 giorni.

Il contributo effettivamente spettante verrà rideterminato tenuto conto delle risultanze della rendicontazione, con l'applicazione della percentuale determinata in sede di istruttoria e nei limiti dell'ammontare dell'importo assegnato e comunque l'ammontare del contributo rideterminato non potrà essere superiore all'ammontare del disavanzo complessivo risultante dalla rendicontazione.

Qualora l'effettivo contributo spettante alle Istituzioni finanziate, risulti inferiore al totale degli acconti già corrisposti, si provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, con l'applicazione degli interessi legali su tale quota a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di recupero da parte del Servizio provinciale competente.

## 6. VERIFICHE E CONTROLLI.

Il competente Servizio in materia di politiche sociali provvederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese in sede di domanda e rendicontazione secondo le disposizioni di legge.